



diritto *Supplemento
alla rivista*

religioni

Quaderno monografico

1929-2019
Novant'anni di rapporti tra Stato
e confessioni religiose.
Attualità e prospettive

a cura di
Maria d'Arienzo

Diritto e Religioni
Quaderno Monografico 1
Supplemento Rivista, Anno XV, n. 1-2020

1929-2019
Novant'anni di rapporti
tra Stato e confessioni religiose.
Attualità e prospettive

a cura di
Maria d'Arienzo

Diritto e Religioni

Semestrale

Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Maria d'Arienzo

Direttore Fondatore
Mario Tedeschi †

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Diritto vaticano

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

L. Caprara, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

G.B. Varnier

M. Jasonni, G.B. Varnier

G. Dalla Torre

M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli,

F. Balsamo, C. Gagliardi

M. Ferrante, P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

Lettere, recensioni, schede, segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

M. d'Arienzo

COMITATO REDAZIONE QUADERNO MONOGRAFICO

F. Balsamo, C. Gagliardi

Direzione:

Cosenza 87100 – Luigi Pellegrini Editore
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Redazione:

Cosenza 87100 – Via Camposano, 41
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80134 – Dipartimento di Giurisprudenza Università degli Studi di Napoli Federico II
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18
E-mail: dirittoereligioni@libero.it
Sito web: <https://dirittoereligioni-it.webnode.it/>

Abbonamento annuo 2 numeri versione cartacea:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Abbonamento annuo 2 numeri versione digitale:

un fascicolo costa € 30,00

abbonamento annuale, € 50,00

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– versamento su conto corrente postale n. 11747870

– bonifico bancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena

– assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.

– carta di credito sul sito www.pellegrinieditore.com/node/361

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Per ulteriori informazioni si consulti il link: <https://dirittoereligioni-it.webnode.it/>

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

La funzione della legislazione bilaterale nell'Italia contemporanea

PIERLUIGI CONSORTI

Ordinario di Diritto Ecclesiastico e Canonico

Università di Pisa

Presidente ADEC

1. Quando Maria d'Arienzo mi ha cortesemente invitato a questo importante Convegno – che si iscrive nella bella tradizione napoletana di convocare in questa Università i cultori delle nostre discipline per incontri sempre innovativi e mai banali – mi ha anche domandato quale titolo avrei voluto dare al mio contributo. Non ho avuto esitazioni e ne ho subito proposto uno un po' provocatorio – sentimento che peraltro si accompagna alla tradizione del Maestro che oggi onoriamo – che suonava più o meno così: «Moriremo concordatari?».

Ovviamente, lei ha giustamente osservato che sarebbe stato meglio trovare un titolo più adatto alla circostanza, anche in ragione della presenza di rappresentanti della Santa Sede, del Corpo diplomatico oltre che di autorevolissimi Colleghi, e pure del fatto che avrei parlato grazie al ruolo di Presidente della nostra comunità accademica. Aveva certamente ragione, perciò ho ceduto e accettato volentieri di dare un titolo meno spavaldo.

Tuttavia, questo non significa che lo spirito con cui ho affrontato la preparazione di questo intervento – e, più in generale, l'anniversario quasi secolare dei Patti Lateranensi – non sia stato caratterizzato da un velato sentimento anti-concordatario. Preciso che non nutro alcuna avversione ideologica verso il concordato, inteso come strumento giuridico con cui la Chiesa cattolica sistema i suoi rapporti con gli Stati. Anzi, credo che la Chiesa faccia benissimo a stringere relazioni di tipo internazionalistico usando un congegno giuridico che la caratterizza anche nei termini storici che ne fanno l'istituzione più antica del mondo.

Cionondimeno, credo che si debba usare più di una cautela nel celebrare i fasti del Concordato del 1929, dato che ha caratterizzato l'unione fra la Chiesa cattolica e uno Stato totalitario, e quindi in termini storici e politici si presta ad un'analisi critica abbastanza profonda. L'abrogazione – avvenuta nel 1984 – del Concordato fascista dimostra la sua appartenenza ad un'epoca trascorsa, e che è bene rimanga costretta al passato remoto.

Vero è che il superamento di *quel* Concordato non è stato completo, in quanto è stato prodotto un *nuovo Concordato* che, bene o male, vivacchia da oltre trentacinque anni, e rispetto al quale non si registrano particolari obiezioni o contrapposizioni da parte del mondo politico italiano, e nemmeno da parte dell'accademia. E non so se questo sia davvero un bene.

Ricordo – ero ancora studente liceale – le discussioni che animavano il dibattito negli anni Settanta: mi appassionai alla lettura di un volumetto pubblicato come supplemento al settimanale «*Com-nuovi tempi*»¹ dal titolo «*Concordato perché contro*» e poi dagli Atti di un Convegno tenutosi a Roma nel 1978, che in termini e modalità più ponderate rispetto al primo volume, proponeva a sua volta una lettura critica del Concordato². Mi sono laureato nel 1984, e ho frequentato il II ciclo del dottorato di ricerca – proprio qui a Napoli, sotto la direzione del Prof. Mario Tedeschi – e com'è noto seguivo da vicino il Prof. Piero Bellini: perciò ho respirato molta aria anticoncordataria. Che adesso mi sembra essere semplicemente svanita. Ci siamo come assuefatti al clima concordatario, fino al punto di considerarlo scontatamente parte integrante e immancabile della vita nazionale; e fino al punto di considerare la bilateralità pattizia un metodo di produzione normativa ineludibile anche per tutte le altre confessioni religiose.

In occasione dell'anniversario quasi centennale dei Patti Lateranensi, credo sia conveniente domandarsi se non sia appropriato immaginare nuovi strumenti di relazione fra Stato e religioni, in grado di gestirne la complessità senza necessariamente avere come riferimento prototipico un Concordato pensato negli anni dell'apoteosi della discriminazione religiosa. Anni che com'è noto videro anche il parto di una “legge sui culti ammessi” – ahimè, ancora vigente – e di una serie di leggi razziste, prodromiche alla commissione del più grande crimine contro l'umanità. Confesso che non ho grande fiducia nella classe politica, perciò mi piacerebbe che almeno quella accademica, per rispondere ai bisogni contemporanei di libertà religiosa, riuscisse a produrre qualcosa di meno scontato rispetto alla ripetizione di schemi passati.

Preciso infine che svolgo le mie considerazioni dal solo punto di vista italiano. Escludo volutamente il lato ecclesiastico, e anche canonistico, salvo un cenno che farò fra poco.

2. Siccome parlo per ultimo, posso giovarmi di quanto è stato detto nelle sessioni precedenti, che hanno anche offerto l'opportunità per ribadire – con molta intelligenza e acume – alcune questioni talvolta ben note ai cultori della

¹ COMUNITÀ CRISTIANE DI BASE, *Concordato perché contro*, Com-nuovi tempi, Firenze-Roma, 1976.

² *Il Concordato: trattato internazionale o patto politico? Atti e interventi al Convegno di studi tenuto in Roma il 4 marzo 1978*, Freccie Borla, Roma, 1978.

nostra disciplina; specialmente per quanto riguarda gli aspetti storici che sono alla base delle leggi ecclesiastiche del 1929, come di alcuni problemi specifici che sono stati ripresi con particolare sensibilità (penso ad esempio alle relazioni di Lo Iacono, Pacillo e Pasquali Cerioli).

Sappiamo bene che la genesi di quelle norme è complessa, strettamente intrecciata con la peculiarità italiana. Roma è solo a Roma, «onde Cristo è romano», e le vicende connesse alla nostra storia nazionale restituiscono inevitabilmente un'immagine di "statualità" della Chiesa cattolica, che non ha pari al mondo. Il cardinale Parolin – che ha rappresentato qui fra noi l'istituzione più antica del mondo – nel ricordare i Patti Lateranensi, è andato ancora più indietro, e ha rammentato che la loro origine risiedeva anche nell'insoddisfazione, espressa dalla Chiesa cattolica alla fine dell'Ottocento, per l'unilateralità delle "guarentigie" promosse dal Regno italiano dopo la sconfitta dello Stato pontificio. In effetti, tutti sappiamo che la Santa Sede ha ricercato – pressoché già all'indomani di Porta Pia – una soluzione internazionalisticamente fondata che ne garantisse "sovranità e indipendenza": elementi che sembravano vacillare in assenza di uno Stato che li custodisse. E – forse, a ragion veduta – non si fidava che l'Italia la garantisse come in precedenza aveva fatto il Papa-Re.

La storia è nota. Direi però che la distanza che progressivamente ci separa da quei fatti storici potrebbe aiutare a darne una lettura meno ripetitiva degli esiti concordatari. Ad esempio, la Chiesa cattolica potrebbe evitare di proporsi ancora come una vittima del Regno e, in un certo senso, del Risorgimento. Come se si fosse dimenticata delle responsabilità civili del suo dominio temporale, e del fatto che i suoi stessi sudditi reclamavano libertà e diritti. Sudditi peraltro cattolici, che non rinnegavano – né hanno rinnegato successivamente – la loro fede cattolica, ma contestavano la posizione della Chiesa, dalla quale furono poi costretti a optare fra due lealtà – quella al Papa e quella al Re – che si presentavano in tesi come assolutamente contrapposte, mentre sul piano sociale convivevano senza troppi problemi (se non quelli che derivavano dall'intransigenza pontificia).

È noto che se solo si fosse voluto, la Conciliazione con l'Italia si sarebbe potuta trovare senza attendere il fascismo. Soprattutto dopo l'intesa sancita dalla partecipazione dei cattolici alla Prima guerra mondiale, che aveva archiviato di fatto il "*Non expedit*". Alberto Melloni ci diceva ieri della "Conciliazione rinviata", *volutamente* rinviata nonostante già nel 1919 Vittorio Emanuele Orlando e Bonaventura Cerretti avessero raggiunto un accordo. Del resto, il Patto Gentiloni aveva a sua volta aperto verso un appianamento della questione cattolica italiana, ma com'è noto il Patto mancava di scegliere in merito alla Conciliazione, e – benché fosse fruttuoso per i cattolici – fu avvertato proprio dalle nascenti forze politiche di ispirazione cattolica.

3. I Patti Lateranensi finiscono quindi per sancire una Conciliazione che aveva già riavvicinato le due Alte Parti – come si diceva all'epoca – in una prospettiva che sarebbe sbagliato definire esclusivamente “concordataria”. Il Concordato è solo una parte dei Patti. E più precisamente è una diretta conseguenza del Trattato (non il contrario, come qualche volta si sente dire). È quest'ultimo l'atto internazionale ricercato dalla Santa Sede per ottenere il riconoscimento della propria indipendenza dal Regno, in uno con la propria sovranità internazionale, che per la verità non era messa in discussione dagli altri Stati (come mi è sembrato abbia sostenuto ieri il Segretario di Stato. Se è vero che è esistita una controversia sulla giuridicità della Chiesa cattolica, non mi pare che fossero stati sollevati dubbi in merito a quella della Santa Sede. La quale è anzi considerata un “soggetto di diritto internazionale” – per così dire – prima ancora che esistessero sia il diritto internazionale sia gli Stati, ma non voglio soffermarmi su questo aspetto).

Mi sembra necessario riprendere questi spunti, senza i quali risulta difficile ricostruire il contesto in cui ha preso vita lo Stato della Città del Vaticano. Uno Stato strumentale che serviva – anche solo simbolicamente – a dotare la Santa Sede di un ulteriore soggetto giuridico provvisto dei caratteri che all'epoca erano considerati necessari per immaginare la statualità di un ente. All'epoca era inconcepibile immaginare uno Stato senza territorio, popolo e sovranità. E la Chiesa cattolica – che pure disponeva della Santa Sede – cercava esattamente uno Stato che in qualche modo continuasse a proteggerla così come le sembrava avesse fatto nel passato lo Stato pontificio. Allo stesso tempo, com'è noto, non voleva assumersi le responsabilità di governo di uno Stato vero e proprio. La creazione dello Stato della Città del Vaticano fu il frutto di creatività giuridica. Una vera e propria opera d'arte giuridica (molto più di un semplice *escamotage* tecnico) utile per riprodurre quella tipica e affatto originale “concezione trinitaria” della soggettività giuridica riferibile – tramite il Vescovo di Roma – tanto alla Chiesa cattolica quanto alla Santa Sede e infine allo Stato della Città del Vaticano.

Questo risultato mi pare possa essere considerato un punto fermo e ormai consolidato. Una scelta ripresa e confermata per parte italiana nell'art. 7 – prima parte – della Costituzione: sicché si tratta di un dato oramai incontrovertibile. Perciò propongo di archiviare questa parte di più evidente valore ecclesiasticistico dei Patti Lateranensi del 1929: lo Stato Vaticano festeggia la sua nascita ogni 11 febbraio, ha raggiunto novant'anni di vita e direi che possiamo congratularci anche noi. Purché conveniamo sul fatto che si tratta di una questione che riguarda il Trattato, e non anche il Concordato.

4. Con ciò considero conclusi i riferimenti *ex parte Ecclesiae* che avevo menzionato in premessa. Vorrei riprendere ora la riflessione *ex parte Status* e dire qualcosa sull'Italia contemporanea: quindi non tratto la questione concordataria in generale.

A mio parere, il Concordato del 1929 va osservato nella sua attinenza (o, forse, contiguità) con la coeva legislazione ecclesiastica, che Pacillo ha chiamato “di ordinario fascismo”. In questo gruppo prendono posto le diverse leggi di “derivazioni concordataria”: principalmente quella sugli enti ecclesiastici – riformata nel 1985 – e quella matrimoniale, mai riformata; ma anche la legge n. 1159 del 1929, e in parte la legge Falco del 1930. Nel loro insieme, queste leggi esprimono la medesima mentalità giuridica dell'epoca fascista. Parlo di «mentalità fascista» in senso storico, per dire che i principi sottostanti e creativi di quella legislazione sono esattamente gli stessi che hanno prodotto altri monumenti giuridici che hanno plasmato la storia del diritto contemporaneo: i Codici penale e di procedura penale del 1930 (e, forse, non è un caso che il secondo sia stato riformato proprio nel 1989), il Codice civile del 1942 – pensiamo anche soltanto all'istituto matrimoniale –, e se vogliamo anche «la più fascista delle riforme»: quella scolastica ideata da Giovanni Gentile, che proponeva a fondamento e coronamento della istruzione, in ogni suo grado, «l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta nella tradizione cattolica» (art. 3 R. D. 1 ottobre 1923, n. 2185, ripreso e ampliato dall'art. 36 del Concordato del 1929).

Sempre ieri abbiamo ricordato come il fascismo abbia espresso un «cattolicesimo non cristiano», che a ben vedere caratterizzava l'Italia del ventennio e, con le opportune accortezze in termini di adeguamento temporale, caratterizza pure una significativa parte dell'Italia contemporanea, la quale tuttora difende valori, riti e prassi pagane spacciandole per cattoliche.

Sotto il profilo tecnico, va naturalmente apprezzata la differenza dei due apparati normativi – ossia, i Patti Lateranensi da un lato, e le altre leggi ecclesiastiche dall'altro lato – puntualizzandone la loro differente natura: patizia il primo e unilaterale le altre. Non voglio semplificare troppo, ma con uno sguardo retrospettivo mi sembra che non si possa non osservare come la responsabilità politica dei Patti Lateranensi debba essere equamente ripartita fra le due “Alte Parti”, mentre quella della legge n. 1159 – e delle altre leggi ecclesiastiche – compete solo al Regno, e per quanto è dato sapere, agli ecclesiasticisti che vi hanno contribuito. Esprimo questo riferimento agli ecclesiasticisti che all'epoca hanno supportato il legislatore, per segnalare la persistente tendenza di una parte della dottrina a sostenere oggi il parto di una nuova legge unilaterale sulla libertà religiosa, che in diversi punti – a mio modesto parere – soffre dell'impostazione ottocentesca tipica delle norme che

pure si vogliono lodevolmente abrogare: *in primis*, quelle del 1929 sui “culti ammessi”, facendo però salva la legislazione concordataria, o almeno la sua sostanza.

Così facendo, si replica lo schema – o, meglio, la mentalità – interordinamentale, per cui Stato e Chiese – in Italia, specialmente la Chiesa cattolica – sono concepiti come poteri contrapposti. I Patti Lateranensi del 1929 – che celebrano la Conciliazione fra le “Alte Parti” – costituiscono l’esempio più eclatante di tale dinamica, che troviamo riprodotta nell’art. 7 Cost., e che da questo punto di vista appartiene esattamente alla medesima generazione – non dico politica, ma senz’altro giuridica – del 1929. La coppia concordato/intese fissata nel parallelismo bilaterale costituito dalle ultime parti degli articoli 7 e 8 Cost., consolida questa prospettiva, che solo in parte – per così dire, sul versante politico – è stata addolcita con l’aggiunta – nel Preambolo dell’Accordo di Villa Madama – del «principio di collaborazione». A distanza di cinquant’anni dai Patti Lateranensi, la riforma del 1984 – che qui intendo come nuovo Concordato e prima Intesa – affermava un mondo, e al contempo ne preparava il superamento³. Sono passati altri trentacinque anni, e il mondo è ulteriormente – e molto profondamente – cambiato, e con una velocità impensabile: eppure continuiamo a credere nella validità dello schema della bilateralità patteggiata.

La nostra generazione ha vissuto mutamenti velocissimi, e senza avere ancora elaborato adeguate chiavi di lettura, li ha spesso interpretati utilizzando categorie concettuali superate dalla storia. Nel nostro caso, mi pare che la categoria al tempo stesso più usata e meno efficace sia proprio quella della bilateralità. Le leggi bilaterali del 1984 – e il gruppo a queste più immediatamente collegato, ossia le intese pentecostale, avventista ed ebraica – appartengono alla medesima stagione di composizione delle diseguaglianze storiche determinate dalla diversità di trattamento che era stata riservata alle diverse confessioni religiose. In un certo senso, sono leggi che ripagano un debito storico dando corpo al meccanismo della “bilateralità differenziata”, che era stato previsto dal Costituente come risarcimento della discriminazione subita dai credenti non cattolici. Sotto questo profilo, la Costituzione ha fatto del suo meglio; tuttavia non si può non osservare che oggi siamo di fronte a un meccanismo bilaterale disuguale e imperfetto.

Sicché i rapporti con la Chiesa cattolica e quelli con le “confessioni religiose diverse dalla cattolica” seguono – tuttora – binari paralleli. I primi sono visti nel quadro di una laicità confessionista che si agita in una «conflittualità domestica» assorbita nel grande tema dell’appartenenza confessionale, che

³ MARCO VENTURA, *L’eredità di Villa Madama: un decalogo*, in *Quaderni di Diritto e Politica ecclesiastica*, 2014, p. 90.

vede marcare una distanza sempre maggiore fra la Chiesa cattolica istituzionale – diciamo, la Santa Sede – e la popolazione italiana: che è sempre numericamente cattolica (“stragrande maggioranza”) ma non necessariamente fedele. Il *gap* che si è concretizzato in occasione dei *referendum* sul divorzio e sull’aborto, è un po’ lo stesso che riviviamo ancora oggi sui temi del fine vita o dei matrimoni egualitari. Un simile scostamento fra Chiesa e popolazione cattoliche si vede anche sulla questione migratoria: per cui ho l’impressione che quello bilaterale sia diventato uno schema teorico senza più agganci concreti con la realtà nazionale. Difatti, Stato e Chiesa mantengono aperti canali diplomatici poco più che virtuali; quel poco che resta del dialogo istituzionale si svolge informalmente con la Conferenza episcopale. Con un risultato deludente per la Chiesa cattolica, che da un lato si trova a rappresentare poco e male interessi sostanzialmente autoreferenziali (penso all’otto per mille) e da un altro lato a coprire posizioni affatto marginali (penso ancora al fine vita). Con qualche «scherzo da prete», com’è accaduto nel caso della riforma dell’assistenza spirituale alle Forze armate, siglata l’anno scorso e annunciata sull’Osservatore romano⁴, ma poi dispersa nei corridoi del Ministero della difesa, frequentati da cappellani militari che non sembrano essere stati molto ossequiosi dei doveri di obbedienza che li legano alla Santa Sede. Non so se si tratti di scherzi, ma anche da quest’ultimo piccolo episodio, traggo un triste presagio per il futuro della bilateralità concordataria.

5. Lo schema bilaterale mi sembra aver perso vigore anche nel campo acattolico, per usare una terminologia altrettanto passata. Sebbene, contro ogni funesta previsione, il governo continui a stipulare intese, non c’è chi non veda che questo risultato si ottiene solo quando si segue il modello della progressiva adesione, da parte di nuove “confessioni religiose diverse dalla cattolica”, al medesimo schema bilaterale “per intesa” già predisposto negli anni Ottanta. La conseguenza è quella di intese senza *verve*, stipulate con le comunità religiose che non hanno bisogno di soluzioni creative, e che naturalmente sono attratte dal finanziamento pubblico e dall’esenzione della disciplina fascista sui culti ammessi.

Le intese politicamente problematiche, e forse proprio per questa ragione, più necessarie, rimangono nei cassetti. Testimoni di Geova e musulmani attendono a bordo campo l’arrivo di un arbitro imparziale. E se i primi sembrano aver trovato uno *status quo* accettabile – almeno, per parte loro –, gli altri continuano a rigirarsi nei contorti sentieri di una bilateralità interpretata ai sensi della legge del 1929, ossia nei corridoi del Viminale, fra i piani della Direzione centrale degli Affari dei

⁴ Cfr. <http://www.osservatoreromano.va/it/news/nuova-intesa-sullassistenza-religiosa-ai-militari>.

Culti – che abbiamo ascoltato essere all'affannata ricerca di un equilibrio apparentemente impossibile da raggiungere – e quelli del Gabinetto del Ministro, che dal 2005 al 2018 – Salvini escluso, quindi – propone comitati e tavoli di confronto che, per quanto ci interessa stamattina, propendono anch'essi per confermare la morte della bilateralità costituzionalmente prevista.

6. A me pare che questo modo di procedere dimostri la distanza storica della bilateralità dalla realtà. Come se i grandi cambiamenti determinanti, e determinati, dall'abbattimento del muro di Berlino semplicemente non siano avvenuti. Come se la religione fosse ancora un fenomeno inquadabile negli schemi della rappresentanza istituzionale; come se lo Stato detenesse ancora un potere contrapponibile a quello delle religioni; come se la proposta multiculturalista e comunitarista fondata sul «diritto alla diversità» delle «minoranze» avesse ancora ragion d'essere nella società pluridiversa che viviamo quotidianamente.

Non posso sviluppare adeguatamente queste suggestioni. Perciò mi limito a concludere ragionando intorno al principio supremo della laicità, e alla sua applicazione matura.

Secondo me, l'inveramento della laicità in termini di uguale libertà religiosa richiede il superamento degli schemi proposti dalla ricerca di equilibrio fra maggioranza e minoranza. La libertà religiosa è di tutti, oppure di nessuno. Essa deve fare i conti con la contemporaneità, e la società superdiversa e plurale non può reggere l'urto delle strettoie bilaterali impostate nel 1929, come riprese nel 1948, nel 1984 e nelle successive permanenze.

Per queste ragioni, a mio sommo avviso, la legislazione bilaterale ha esaurito la sua funzione. Secondo me, la legge del 1929 andrebbe semplicemente e velocemente abrogata. Meglio il nulla, che non le stranezze attuali, che – come abbiamo ascoltato – mettono a dura prova i funzionari della Direzione centrale degli Affari dei Culti.

Personalmente, eviterei anche di mettere mano ad una legge sulla libertà religiosa. Essa è sufficientemente protetta dalla Costituzione; al contrario, credo che si dovrebbe provare a sviluppare un progetto di legge che accorpi in un unico testo quel “diritto comune dei culti” che è stato già disegnato attraverso le intese.

Come ricordava Marco Ventura anziché fare intese, bisognerebbe pensare a proteggere il campo delle libertà di coscienza, vale a dire credenze, convinzioni, pensieri anche non religiosi e irreligiosi o areligiosi. Proteggere insomma gli uomini e le donne nella loro completa dimensione umana: corpo, mente e spirito.

7. Sotto questo profilo, ho l'impressione che la dimensione concordataria e bilaterale si presenta come un presupposto e non come un obiettivo. Bisogne-

rebbe avere più coraggio e non limitarsi a proclamare la laicità alla stregua di un principio inteso come semplice inizio di un percorso. Abbiamo tuttora bisogno di precisare i contenuti della laicità dello Stato, di disancorarla dal mare della teoria per farla approdare nei porti del modo di essere della Repubblica: ossia dello Stato come dei Comuni, delle Regioni, delle Città metropolitane, e perciò di tutti i cittadini.

Questo obiettivo non mi sembra possa essere affidato alla legislazione bilaterale.

In questa stagione politica mediocre – di galleggiamento – i temi di grande respiro che esprimono le ansie spirituali rimangono purtroppo soffocati dal contingente. Le questioni agitate dai pochi settori anticoncordatari della società civile sembrano ridursi a tre: soldi (otto per mille), ancora soldi (IMU/Terzo settore), e «ora di religione» (che ancora una volta sono soldi). Mi pare che questa condizione esprima la tentazione di derubricare la responsabilità statale in una logica di laicità solo economicamente rilevante, quasi che le grandi questioni della libertà religiosa e dei diritti umani appartengano a regni di pensiero superati. Una sorta di rassegnazione al volto peggiore della secolarizzazione.

Credo al contrario che si debba valorizzare la dimensione della responsabilità civica – anche delle stesse religioni – per inverare quel progresso spirituale proclamato nell'art. 4 della Costituzione; che fa intravedere una società civile che lavora per sé e per gli altri. Gli uni insieme agli altri, senza precedenze indebite.

8. In questo Convegno abbiamo ricordato i novant'anni dal 1929. I Patti Lateranensi raccontano un'Italia lacerata, che si incamminava lungo un percorso di odio istituzionale culminato in una guerra sanguinosa e nell'"olocausto" delle differenze religiose. Letteralmente bruciate nei forni dei campi di sterminio.

Da quegli abissi i nostri padri e le nostre madri – per molti di noi, i nostri nonni e le nostre nonne – si sono rialzati con grandi difficoltà, sotto le bandiere della libertà umana e della dignità di ciascuna persona, senza differenza alcuna. Si tratta di battaglie comuni per la libertà e la laicità ancora attuali, e che non possono essere ristrette nella logica della bilateralità.

Sovranismi, populismi, euroscetticismi, si presentano come sconfitte sonore nel percorso verso una piena libertà religiosa, che – mi sia consentito in conclusione ricordare – è stata con cura espressa nel lavoro incessante del Prof. Mario Tedeschi, che oggi la comunità scientifica degli ecclesiastici e dei canonisti laici italiani onora.

Vorrei dirgli che cerchiamo di essere anche noi – molti dei quali siamo stati a diverso titolo suoi allievi – atleti impegnati in una lotta che non è ancora finita.